

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPELLI, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARRETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le « città nuove », sorte in Italia nel periodo storico tra le due guerre mondiali, hanno rappresentato e rappresentano tuttora un esempio di urbanistica e stili architettonici che il mondo intero ci invidia. Esse infatti hanno avuto il raro merito di saper coniugare tradizione e modernità, sviluppo del territorio e salvaguardia dell'ambiente, in un quadro di organico connubio tra presenza antropica e paesaggio. Le città di fondazione, oggi come allora, possono considerarsi tra le più significative realizzazioni dell'architettura del '900. In esse troviamo tutte le declinazioni della ricerca architettonica maturata tra le

due guerre mondiali come lo stile Novecento, il Razionalismo italiano, il Futurismo. Ognuna di queste espressioni contribuì a realizzare un sapiente eclettismo dal sapore metafisico che trovò proprio nelle città di fondazione una sintesi unica nel panorama architettonico internazionale, fornendoci un repertorio linguistico capace ancora oggi di essere sia testimonianza storica, sia spunto di riflessione per le nuove ricerche architettoniche e per la formazione nelle accademie di architettura. In questo scenario si riuscirono a coniugare alcune delle più ardite intuizioni di un'intera generazione di giovani e geniali

architetti, da Mazzoni a Petrucci, passando per Calza Bini e Piccinato. Ogni edificio fu dimensionato, per forma, contenuto e proporzioni, alla funzione civica che gli era assegnata.

Lo stesso genio, la stessa ispirazione, la stessa volontà di intervenire sul territorio trovarono espressione un po' ovunque, dal Lazio alla Sardegna, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, e anche fuori dall'Italia.

Basate su un accorto equilibrio fra lucida espressività del volume architettonico e forza simbolica della decorazione, del fregio, dell'affresco interno, le città di nuova costruzione ispirarono lo sforzo congiunto di artisti mirabili, da Cambellotti a Sironi. Non per niente a decine, anzi, a centinaia, docenti e studenti di architettura si recano a Latina e a Sabaudia per ammirare dal vivo, nonostante i danni arrecati dall'irresponsabile abusivismo edilizio degli anni sessanta e settanta, questi capolavori dell'architettura italiana.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, promuovere il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva.

Dal momento che il primo presupposto della conservazione è la conoscenza, si rende necessario intraprendere ogni idonea iniziativa, anche sul piano legislativo, per diffondere questo importante patrimonio storico-artistico italiano. Solo in questo modo, infatti, è possibile recuperare le testimonianze di una delle più pregevoli stagioni dell'architettura e dell'urbanistica e, nello stesso tempo, mantenere l'identità culturale del territorio.

In particolare, la proposta di legge — composta da otto articoli — prevede lo stanziamento di fondi per il recupero, la salvaguardia e il restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione, nonché del patrimonio edilizio esistente. A ciò si accompagna un riconoscimento per i progetti di sviluppo locale che contribuiscono al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate (articolo 5).

L'attività di valorizzazione culturale delle città di fondazione si esplica essenzialmente tramite una serie di attività che vanno dalla realizzazione di studi e di ricerche nel campo urbanistico e architettonico alla promozione di eventi, mostre e convegni, dall'istituzione di laboratori, centri di documentazione o cantieri scuola all'elaborazione di progetti mirati al potenziamento dei servizi culturali già presenti sul territorio (articolo 6). A tale fine sono previste erogazioni a favore di soggetti pubblici e privati.

Le città e i nuclei di fondazione — il cui patrimonio è dichiarato di preminente interesse nazionale — sono individuati in un apposito elenco allegato alla proposta di legge (tabella A). Tale inventario — arricchito di ulteriori elementi aggiuntivi — è frutto di un lavoro di diverse personalità accademiche e ha trovato un particolare contributo nell'attività svolta dal Centro studi architettura razionalista e in due testi quali « Città di fondazione italiane 1928-1942 » e « Metafisica costruita: le città di fondazione degli anni trenta dall'Italia all'Oltremare », la cui mostra venne realizzata con la partecipazione della regione Lazio, la quale ha anche emanato una propria legge in materia.

L'articolo 2 individua i centri urbani che possono fregiarsi del titolo di città o di nucleo di fondazione; tra questi, Latina è dichiarata capitale delle città di fondazione italiane (articolo 3).

La definizione degli interventi avviene a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha il compito di predisporre un apposito piano pluriennale sulla base delle proposte formulate dai comuni d'intesa con le soprintendenze competenti (articoli 4 e 5).

L'articolo 7 prevede l'istituzione del Museo delle città e dei nuclei di fondazione, con evidenti finalità di conservazione e di valorizzazione del patrimonio degli stessi.

L'articolo 8, infine, contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, alla luce di quanto premesso e nel ribadire la grande importanza che le città e i nuclei di fondazione rivestono per il nostro Paese da un punto di

vista storico-artistico e culturale, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La Repubblica promuove la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione e ne dichiara il preminente interesse nazionale in funzione della grande importanza storico-artistica che essi rivestono per l'Italia, per la sua cultura e per la sua identità.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in conformità alle risoluzioni del Consiglio dell'Unione europea sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, disciplina gli interventi per la salvaguardia, il recupero e il completamento delle città e dei nuclei di fondazione, nonché le attività relative alla loro valorizzazione culturale e turistica.

3. È disposto, altresì, l'avvio della procedura necessaria all'inserimento delle città e dei nuclei di fondazione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

ART. 2.

(Definizione).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono e possono fregiarsi del titolo di città di fondazione, i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva, inclusi nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Si definiscono nuclei di fondazione i quartieri, i borghi o le frazioni dei centri urbani coevi agli insediamenti di cui al comma 1, sorti anche a seguito di eventi bellici o calamitosi, ovvero a trasferimento dell'abitato in altra sede definita, con conseguente progettazione urbanistica unitaria omogenea allo stile architettonico dell'epoca.

ART. 3.

(Città e nuclei di fondazione).

1. L'elenco delle città e dei nuclei di fondazione è aggiornato ogni anno a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle indicazioni che i comuni sono tenuti a fornire dopo avere censito il proprio territorio.

2. La città di Latina è dichiarata capitale delle città di fondazione.

ART. 4.

(Definizione delle aree di intervento).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono, d'intesa con le soprintendenze competenti, all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico-architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino da salvaguardare e da valorizzare, elaborano le proposte di intervento e le trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la relativa documentazione.

ART. 5.

(Programmazione degli interventi).

1. Sulla base delle proposte formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 4, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi, indicando gli strumenti e le procedure di attuazione nonché i soggetti beneficiari.

2. Il piano di cui al comma 1, al quale possono essere apportati variazioni e aggiornamenti nel corso della sua validità, prevede le iniziative necessarie volte:

a) al recupero, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici e del patrimonio edilizio delle città e dei nuclei di fondazione, allo scopo di preservarne l'i-

dentità definita dal rapporto con il territorio;

b) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso il ricorso agli interventi di sostituzione edilizia, perseguendo contemporaneamente la finalità del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione;

c) alla creazione di nuovi insediamenti urbani o di elementi di arredo e decoro urbani, culturalmente ed esteticamente coerenti con l'architettura tradizionale e razionalista;

d) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo vigila sulla corretta attuazione degli interventi costituenti il piano di cui al comma 1 al fine di verificarne il rispetto alle finalità della presente legge.

ART. 6.

(Attività di valorizzazione culturale).

1. L'attività di valorizzazione culturale delle città e dei nuclei di fondazione si esplica essenzialmente tramite:

a) l'effettuazione di studi e di ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico e antropologico;

b) l'opera di censimento e di catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline di cui alla lettera a);

c) la promozione di eventi, manifestazioni, mostre, convegni e seminari;

d) l'istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;

e) l'elaborazione di progetti mirati al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territo-

rio, che rientrano nelle finalità della presente legge;

f) la promozione e il sostegno di progetti, anche di associazioni o di centri studi operanti con le finalità della presente legge, volti a una più capillare diffusione della conoscenza delle città e dei nuclei di fondazione, nonché a evidenziarne l'alto valore storico, culturale, antropologico e sociologico.

ART. 7.

(Istituzione del Museo delle città e dei nuclei di fondazione).

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, istituisce il Museo delle città e dei nuclei di fondazione, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e per tramandare e conservare la memoria storica delle città e dei nuclei di fondazione.

2. Il Museo di cui al comma 1 ha sede presso la città di Latina.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

(Articolo 2, comma 1).

CITTÀ E NUCLEI DI FONDAZIONE

Provincia di Latina:

- 1) Latina – capoluogo di provincia;
- 2) Borgo Podgora – frazione di Latina;
- 3) Borgo Sabotino – frazione di Latina;
- 4) Borgo Grappa – frazione di Latina;
- 5) Borgo San Michele – frazione di Latina;
- 6) Borgo Isonzo – frazione di Latina;
- 7) Borgo Piave – frazione di Latina;
- 8) Borgo Carso – frazione di Latina;
- 9) Borgo Bainsizza – frazione di Latina;
- 10) Borgo Faiti – frazione di Latina;
- 11) Borgo Montello – frazione di Latina;
- 12) Latina Scalo – frazione di Latina;
- 13) Pontinia – comune;
- 14) Borgo Pasubio – frazione di Pontinia;
- 15) Doganella – frazione di Cisterna;
- 16) Borgo Flora – frazione di Cisterna;
- 17) Sabaudia – comune;
- 18) Borgo San Donato – frazione di Sabaudia;
- 19) Borgo Vodice – frazione di Sabaudia;
- 20) Aprilia – comune;
- 21) Borgo Hermada – frazione di Terracina;
- 22) Borgo Montenero – frazione di San Felice Circeo.

Provincia di Roma:

- 23) EUR – quartiere di Roma;
- 24) Foro Italico – quartiere di Roma;
- 25) Città universitaria – quartiere di Roma;
- 26) Acilia – quartiere di Roma;
- 27) San Cesareo – comune;
- 28) Pomezia – comune;
- 29) Guidonia – comune;

- 30) Maccarese – frazione di Fiumicino;
- 31) Colleferro – comune.

Provincia di Rieti:

- 32) Pian delle Valli, Terminillo – frazione di Rieti.

Provincia di Aosta:

- 33) Cervinia – frazione di Aosta.

Provincia di Torino:

- 34) Sestriere – comune.

Provincia di Bolzano:

- 35) Borgo Vittoria – frazione di Merano;
- 36) Villaggio Montecatini – Sinigo – frazione di Merano.

Provincia di Udine:

- 37) Torviscosa – comune;
- 38) Villaggio Roma – frazione di Torviscosa;
- 39) Borgo Brunner – frazione di Aquileia.

Provincia di Gorizia:

- 40) Fossalon – frazione di Grado;
- 41) Punta Sdobba – frazione di Grado.

Provincia di Padova:

- 42) Borgo Littorio – quartiere di Candiana – comune.

Provincia di Ferrara:

- 43) Tresigallo – comune;
- 44) Volania – frazione di Comacchio;
- 45) Anita – frazione di Argenta.

Provincia di Ravenna:

- 46) Milano Marittima – frazione di Cervia.

Provincia di Forlì:

- 47) Predappio Nuova – frazione di Predappio.

Provincia di Pesaro:

- 48) Metaurilia – frazione di Fano.

Provincia di Pisa:

- 49) Tirrenia – frazione di Pisa;

50) Calambrone – frazione di Pisa.

Provincia di Grosseto:

51) Alberese – frazione di Grosseto;

52) Spergolaia – frazione di Grosseto;

53) Magazzini di Alberese – frazione di Grosseto;

54) Macchiascandona – frazione di Castiglione della Pescaia.

Provincia di Pescara:

55) Pescosansonesco nuovo – frazione di Pescosansonesco;

56) Salle – comune.

Provincia di Chieti:

57) San Salvo marina – frazione di San Salvo.

Provincia di Campobasso:

58) Nuova Cliternia – frazione di Campomarino.

Provincia di Caserta:

59) Borgo Appio – frazione di Grazzanise;

60) Borgo Domizio – frazione di Castel Volturno.

Provincia di Napoli:

61) Licola – frazione di Pozzuoli.

Provincia di Salerno:

62) Farinia – frazione di Pontecagnano;

63) Corvinia – frazione di Pontecagnano.

Provincia di Foggia:

64) Borgo Mezzanone – frazione di Manfredonia;

65) Siponto – frazione di Manfredonia;

66) Tavernola – frazione di Manfredonia;

67) Segezia – frazione di Foggia;

68) Incoronata – frazione di Foggia;

69) Borgo Cervaro – frazione di Foggia;

70) Borgo Giardinetto – frazione di Orsara di Puglia.

Provincia di Bari:

71) Montegrosso – frazione di Andria.

Provincia di Taranto:

- 72) Ginosa Marina – frazione di Ginosa;
- 73) Borgo Perrone – Case Alte – frazione di Castellaneta.

Provincia di Lecce:

- 74) Borgo Grappa – frazione di Lecce;
- 75) Borgo Piave – frazione di Lecce;
- 76) Porto Cesareo – frazione di Lecce;
- 77) Frigole – frazione di Lecce;
- 78) Torre Colimena – frazione di Mandria;
- 79) Borgo Cardigliano – frazione di Specchia.

Provincia di Matera:

- 80) Policoro – comune;
- 81) Scanzano Jonico – comune;
- 82) Marconia – frazione di Pisticci;
- 83) Venusio – orazione di Pisticci.

Provincia di Cosenza:

- 84) Villapiana Scalo – Torre Cerchiava – frazione di Villapiana;
- 85) Villaggio Piana Sibari 1 – frazione di Cassano allo Ionio;
- 86) Villaggio Piana Sibari 2 – frazione di Cassano allo Ionio;
- 87) Villaggio Piana Sibari 3 – frazione di Cassano allo Ionio;
- 88) Villaggio Frasso – frazione di Corigliano;
- 89) Thurio – frazione di Corigliano;
- 90) Catinelle – frazione di Corigliano.

Provincia di Catanzaro:

- 91) Santa Eufemia Lamezia – frazione di Lamezia Terme;
- 92) San Pietro a Maida Scalo – frazione di Lamezia Terme;
- 93) Curinga Scalo – frazione di Curinga.

Provincia di Enna:

- 94) Pergusa – frazione di Enna;
- 95) Borgo A. Cascino – frazione di Enna;
- 96) Villaggio minerario – frazione di Villarosa;
- 97) Borgo Baccarato – frazione di Aidone.

Provincia di Caltanissetta:

- 98) Borgo Petilia – frazione di Caltanissetta;
- 99) Villaggio Santa Barbara – frazione di Caltanissetta;
- 100) Borgo Gattadauro – frazione di Butera.

Provincia di Catania:

- 101) Borgo Pietro Lupo – frazione di Mineo;
- 102) Borgo Libertinia – frazione di Ramacca;
- 103) Sferro – frazione di Paternò;
- 104) Borgo Ventimiglia – Piano Stella – Caltagirone;
- 105) Borgo Santo Pietro – Caltagirone.

Provincia di Palermo:

- 106) Bellolampo – frazione di Palermo;
- 107) Borgo Giusto Ferrara – Palermo;
- 108) Borgo D. Borzellino – frazione di San Giuseppe Iato;
- 109) Fellamonica – frazione di San Cipirello;
- 110) Borgo Schirò – frazione di Monreale;
- 111) Borgo Filaga – frazione di Prizzi;
- 112) Borgo Margana – frazione di Prizzi;
- 113) Borgo Portella della croce – frazione di Prizzi;
- 114) Borgo Riena – frazione di Castronovo;
- 115) Borgo Recalmigi – frazione di Castronovo;
- 116) Borgo Manganaro – frazione di Vicari;
- 117) Borgo Cammisini – frazione di Collesano;
- 118) Borgo Cammisini B – frazione di Collesano;
- 119) Borgo Pala – frazione di Petralia Soprana;
- 120) Borgo Roccella – frazione di Contessa Entellina;
- 121) Borgo Piano Cavaliere – frazione di Contessa Entellina;
- 122) Borgo Castagnola – frazione di Contessa Entellina;
- 123) Borgo Vicaretto – frazione di Castellana Sicula.

Provincia di Trapani:

- 124) Borgo Amerigo Fazio – frazione di Trapani;
- 125) Borgo Livio Bassi – frazione di Ummari;
- 126) Borgo Bruca – frazione di Buseto Palizzolo;
- 127) Borgo Badia – frazione di Buseto Palizzolo.

Provincia di Messina:

- 128) Acquedolci – comune;
- 129) Borgo San Giuliano – frazione di Cesarò;
- 130) Borgo Schisina – Sant’Agata di Militello.

Provincia di Agrigento:

- 131) Villaggio Mosè – frazione di Agrigento;
- 132) Borgo Callea – frazione di Agrigento;
- 133) Borgo Tumarrano – frazione di Cammarata;
- 134) Borgo Ficuzza – frazione di Cammarata;
- 135) Borgo Pasquale – frazione di Cammarata;
- 136) Borgo Bonsignore – frazione di Ribera.

Provincia di Siracusa:

- 137) Borgata Santa Lucia – Siracusa;
- 138) Borgo Rizza – frazione di Carlentini.

Provincia di Carbonia – Iglesias:

- 139) Carbonia – comune;
- 140) Cortoghiana – frazione di Carbonia;

Provincia di Cagliari:

- 141) San Priamo – Villaggio Giuriati – frazione di San Vito;
- 142) Strofina – frazione di Sanluri.

Provincia di Oristano:


- 143) Arborea – comune;
- 144) Sassu – frazione di Arborea;
- 145) S’Ungroni – frazione di Arborea;
- 146) Tanca Marchesa – frazione di Arborea;
- 147) Pompongias – frazione di Arborea;
- 148) Torrevecchia – frazione di Arborea;
- 149) Linnas – frazione di Arborea.

Provincia di Sassari:

- 150) Fertilia – frazione di Alghero;
- 151) Tramariglio – frazione di Alghero;
- 152) Villaggio Calik – frazione di Alghero;
- 153) Campo Giavesu – frazione di Giave.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0003510